



C.A.P. 33030
COMUNE DI TALMASSONS

PROVINCIA DI UDINE

C.F. 80010190306

P. I. V. A. 00544040306

Tel. 0432/766020-766565

Fax 0432/765235

R E G O L A M E N T O

PER

L' USO LA GESTIONE

ED IL FUNZIONAMENTO

DELLA PALESTRA COMUNALE

Art. 1

La Palestra di proprietà del Comune di Talmassons, sita nel capoluogo in Via Argilars, è destinata allo svolgimento di attività sportive, culturali e ricreative.

Art. 2

La gestione dell'impianto è assunta direttamente dal Comune, che potrà affidarla, di volta in volta, anche ad Enti, Società o gruppi che ne facciano richiesta.

Art. 3

L'utilizzo da parte delle scuole statali e non statali presenti sul territorio comunale, alle quali viene concesso l'uso in via prioritaria, esula dal presente regolamento ed è oggetto di convenzione.

L'uso dell'impianto verrà concesso in ordine di precedenza a tutti i gruppi sportivi e associazioni operanti nel territorio del Comune e di seguito ad enti e privati ed inoltre ad associazioni sportive provenienti da altri Comuni in base alla rilevanza sociale dei programmi e manifestazioni.

Art. 4

Chi intenda usare l'impianto di cui all'art.1 in modo continuativo dovrà presentare domanda al Sindaco entro il 30 settembre di ogni anno, allegando il programma o calendario delle manifestazioni che si propone di svolgere.

Sulle domande pervenute nel termine di cui sopra, deciderà la Giunta Comunale.

Art. 5

Chi intenda usare saltuariamente l'impianto dovrà fare domanda al Sindaco almeno tre giorni lavorativi prima dell'uso. Su tali domande deciderà il Sindaco, sentito l'Assessore allo Sport, ed al richiedente verrà sempre comunicata l'autorizzazione o il diniego.

Art. 6

L'impianto in parola potrà essere concesso a persone singole o associate che ne facciano richiesta scritta almeno tre giorni lavorativi prima dell'uso, solo se gli impianti stessi saranno utilizzati senza pregiudizio per coloro che li abbiano chiesti ai sensi dei precedenti artt.li 3, 4, 5.

Art. 7

L'uso dell'impianto in parola è comunque basato sul senso civico e sulla disciplina di tutti i frequentatori.

Art. 8

L'autorizzazione all'uso dell'impianto potrà essere revocata in qualunque momento dal Sindaco per ragioni di ordine pubblico e qualora venisse violato il presente regolamento ed ogni altra disposizione impartita a tutela del patrimonio comunale o per impellenti ed impreviste esigenze di carattere comunale.

Art. 9

L'accesso al parquet della palestra comunale sarà consentito solo a coloro che saranno muniti dell'apposita tenuta ginnica ed in particolare con idonee scarpe da ginnastica. Gli atleti dovranno essere sempre accompagnati da un dirigente, allenatore o animatore responsabile.

Art. 10

Non è consentito l'accesso a qualsiasi locale dell'immobile senza la prescritta autorizzazione del Comune.

Art. 11

L'uso dell'impianto è concesso dietro pagamento di un rimborso spese a quanti, singoli o associati, ne facciano richiesta. L'entità del rimborso spese sarà stabilita, di anno in anno, con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 12

I concessionari sono direttamente responsabili verso il Comune di ogni danno dai medesimi provocato agli impianti ed alle attrezzature ed ai servizi con qualsiasi azione od omissione, sia dolosa che colposa e dovranno sostenerne le spese conseguenti.

I permessi eventuali necessari, per lo svolgimento delle manifestazioni programmate, in ottemperanza alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, con particolare riguardo a quelli in materia di Pubblico Spettacolo, dovranno essere richiesti direttamente da parte degli organizzatori, che inoltre dovranno acconsentire, in caso fossero a pagamento, il libero ingresso al personale dell'Ufficio Tecnico e della Vigilanza Urbana in servizio di controllo sul corretto uso dell'impianto.

Gli organizzatori dovranno inoltre adottare tutte le misure di sicurezza ed altri eventuali accorgimenti richiesti dalle circostanze. Essi sono responsabili di ogni danno tanto se personalmente imputabile, quanto se prodotto da terzi avendo l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose. Hanno pertanto l'onere pieno e incondizionato di ogni responsabilità civile verso chiunque ed anche verso gli spettatori.

Art. 13

Il Comune sarà sollevato e indenne, interamente senza riserve od eccezioni, da ogni responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere e natura, che dovessero derivare a persone e cose tanto all'interno quanto all'esterno del complesso sportivo.

Art. 14

Il concessionario dovrà provvedere direttamente ed a proprie spese al personale addetto ai vari servizi nonché, durante le competizioni sportive e gli allenamenti, al servizio medico-sanitario sia per gli atleti che per il pubblico. Allo stesso modo dovrà curare l'allestimento di quanto occorre per le manifestazioni e quindi all'immediato sgombero e ripristino del campo di gara, previ accordi con l'Ufficio Tecnico Comunale ed il responsabile dell'impianto.

Art. 15

Sono di esclusiva competenza del Comune l'affidamento della pubblicità cartellonistica e fonodiffusa, l'effettuazione di riprese televisive, nonché la concessione del servizio bar-ristoro.

Art. 16

Nessuna azione di rivalsa potrà essere esercitata nei confronti dell'Amministrazione Comunale in caso di sospensione delle manifestazioni in conseguenza di guasti di impianti elettrici o di altro genere, o di scioperi del personale comunale addetto all'impianto sportivo.

Art. 17

L'Amministrazione Comunale non è responsabile degli oggetti o valori lasciati all'interno dell'impianto.

Art. 18

Gli utenti potranno rivolgere per iscritto all'Amministrazione Comunale i loro reclami o proposte.

Art. 19

Nella palestra è vietato:

- introdurre animali di qualsiasi specie;
- fumare;
- introdurre motocicli, biciclette e veicoli in genere, fatti ovviamente salvi i mezzi per la deambulazione dei portatori di handicap.

Art. 20

Il personale di servizio è obbligato ad intervenire per esigere l'osservanza del presente regolamento ed allontanare gli inadempienti.

Art. 21

Il presente Regolamento potrà essere modificato ed integrato in base alle esigenze con apposito atto deliberativo.

Art. 22

Sintesi da affiggere nell'impianto:

Gli utenti sono obbligati:

- a) al rispetto dell'orario stabilito;
- b) a non effettuare in palestra esercitazioni e manifestazioni agonistiche in contrasto con le attrezzature predisposte;
- c) a non modificare l'installazione di attrezzi fissi;

- d) a rispondere all'Ente proprietario di eventuali danni arrecati alla Palestra o alle attrezzature;
- e) a riconoscere che la concessione può essere revocata in qualunque momento, per gravi motivi;
- f) ad assumersi ogni responsabilità durante lo svolgimento delle esercitazioni;
- g) a far entrare in palestra solamente atleti in tenuta ginnica e tassativamente con scarpe di ginnastica (suola di gomma) da calzarsi all'interno dell'impianto;

Sono altresì obbligati a rispettare le seguenti norme:

- h) l'illuminazione deve essere usata con parsimonia ed utilizzata solo quando necessario. Durante gli allenamenti le luci degli spogliatoi, servizi e docce devono essere spente. All'uscita il responsabile dovrà accertarsi che tutte le luci siano spente;
- i) l'utilizzo dell'acqua calda dovrà essere limitata al massimo, nell'ultima mezz'ora prima dello scadere dell'orario di concessione dell'utilizzo della palestra. All'uscita il responsabile dovrà accertarsi che non vi siano rubinetti aperti;
- j) gli allenamenti che prevedono rimbalzo sulle pareti, come impostazione, sono vietati.

* * *

Per l'anno 1994/95 si deroga all'art.4 e tale termine slitterà all'entrata in vigore del presente Regolamento.

* * *

Il presente Regolamento è stato approvato con atto del Consiglio Comunale n.67 del 6 ottobre 1994 - ravvisato legittimo dal C.R.T.C. di Udine nella seduta del 7 novembre 1994, n.38664 di prot. - modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.87 del 20 Dicembre 1994 - ravvisata legittima dal C.R.T.C. di Udine nella seduta del 2 gennaio 1995 n. 41221 di prot.